N. R.G. 29499/2026

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione SESTA CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* cc. I e III c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **29499/2026** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 71121 Foggia IT presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA

attore

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1* , con il patrocinio dell'avv. BETTONI ANNA e dell'avv. MOCCI FRANCESCO (*C.F._2* CORSO EUROPA, 13 20122 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO 43 20149 MILANO presso il difensore avv. BETTONI ANNA

convenuto

CONCLUSIONI

Per *Parte_1*

a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, cc. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario

Per *CP_2*

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere: IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: - - - accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria; accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie per violazione del divieto di frazionamento delle domande giudiziali; accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: - sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 374/1999, per le ragioni di cui in narrativa, con sospensione del presente giudizio; rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa; IN OGNI CASO: - - - in caso di rigetto integrale del ricorso avversario, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente procedimento; in via subordinata (in caso di accoglimento anche parziale delle sole eccezioni pregiudiziali o soccombenza reciproca), disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per le ragioni esposte in atti, anche in considerazione della serialità del contenzioso promosso dal difensore avversario nei confronti di *CP_2* in via di ulteriore subordine, ove non disposta la compensazione, liquidare le spese nella misura minima prevista dai parametri forensi vigenti, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, della serialità del

contenzioso e della natura sostanzialmente temeraria dell'azione avversaria e previa verifica dei presupposti per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario e della prova dell'effettivo esborso; IN VIA ISTRUTTORIA: - rigettare ogni eventuale istanza istruttoria avversaria. Con ogni più ampia riserva istruttoria e documentale.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte_1 ha presentato ricorso avverso *Controparte_3* al fine di ottenere una declaratoria di nullità del contratto intercorso tra le parti in merito a una linea di finanziamento tramite carta revolving.

Sulla non necessità di previa mediazione

1. Il contratto in esame non può dirsi contratto bancario, in quanto stipulato da un diverso intermediario creditizio, né può dirsi contratto finanziario, non rientrando nel novero del d. lgs. n. 58/1998, sicché lo stesso non è assoggettabile a mediazione obbligatoria.

Sull'abusivo frazionamento

2. Non viene in rilievo un abusivo frazionamento delle domande da parte del ricorrente. Viene chiesto di dichiarare la nullità di un contratto, ossia una domanda di accertamento pienamente legittima. Non vi sono elementi che possano far ritenere che in futuro verrà svolta una domanda di ripetizione in caso di accoglimento della domanda di nullità, né del resto tali elementi sarebbero rilevanti, perché si tratterebbe pur sempre di mere intenzioni. Se vi sarà una domanda successiva, sarà quest'ultima a formare oggetto di un giudizio di abusività.

Sull'interesse ad agire

3. L'interesse ad agire sottostante all'azione di nullità di un contratto posta in essere da una parte del contratto sussiste. Si rammenti, anzitutto, che viene in rilievo un contratto del consumatore, rispetto al quale, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, l'interesse preminente è quello di sradicare l'uso di inserire clausole vessatorie in un contratto; ciò solo legittima la domanda in punto di interesse, se si considera che si è per es. escluso che il vaglio di vessatorietà di una clausola potesse essere esclusa per effetto della decisione del professionista, del tutto unilaterale, di non azionarla integralmente (da ultimo Cg 26.1.2017, C-421/14, Banco primus s.a.). Il carattere vessatorio di una clausola inerisce infatti alla sua portata vincolante, non già al fatto che il diritto che ne deriva sia poi effettivamente esercitato o meno (cfr. Cg 21.4.2016, C-377/14, Radlinger, pt. 95).

Non convince, in senso contrario, l'invocazione di Cass. n. 4516/2003, non pertinente, in quanto nel relativo giudizio si chiedeva l'accertamento non già di un diritto o di una situazione giuridica (come nel caso di domanda di nullità, che implica l'accertamento negativo di un vincolo giuridico), bensì di una situazione di mero fatto. Neppure risulta significativa Cass. S.U. n. 19597/2020, invocata laddove afferma che viene meno l'interesse ad accertare la nullità di un tasso astrattamente usurario se in concreto è stato applicato un tasso inferiore e non usurario; si tratta di statuizione particolarmente opinabile; al di là dell'opinabile rilievo

dell'essere (l'esecuzione del rapporto) rispetto a una questione, tipicamente, relativa al dover essere, la statuizione comporta poi seri dubbi sul piano applicativo (e se poi il mutuante, in proseguimento di rapporto, pretendesse di applicare il tasso convenuto? In ogni caso: se si conviene un tasso usurario, quand'anche poi lo stesso non viene applicato, il mutuatario matura il diritto a non pagare interessi ex art. 1815 c.c., anche se il mutuato ha applicato interessi minori, che vanno a questo punto restituiti); né, infine, rileva Cass. n. 5575/2003, la quale esclude la permanenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'azione di nullità anche dopo la prescrizione dell'azione di ripetizione; tuttavia nessuna prescrizione risulta essere stata eccepita da parte convenuta, quindi un eventuale diritto alla ripetizione sarebbe ancora esercitabile; in secondo luogo, appare comunque utile accertare un diritto ancorché prescritto, in quanto il relativo pagamento è pur sempre valido e legittima il creditore a trattenerlo ex art. 2940 c.c.).

Sulla prescrizione della domanda di nullità

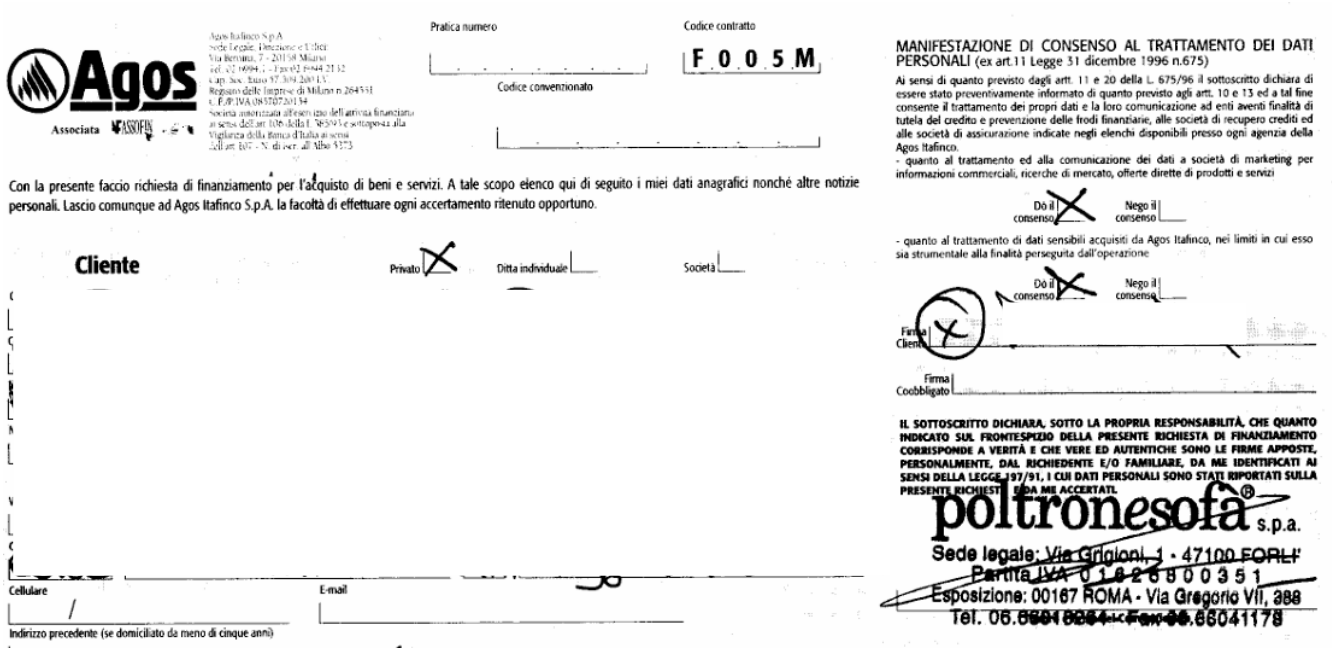
4. L'eccezione si basa su di una tesi dottrinale secondo la quale la nullità di protezione, in ragione della relatività della stessa (ossia dell'essere legata all'interesse di una parte debole) sarebbe soggetto a prescrizione quinquennale, al pari dell'azione di annullamento. Quest'ultima però si collega a un mero vizio della volontà, mentre la nullità di protezione resta pur sempre nullità, caratterizzata al più dal fatto che il professionista o la parte forte del rapporto non può farla valere (una sorta di exceptio doli, onde evitare che della nullità si avvalga la parte che vi ha dato causa), oltre al fatto che la nullità (almeno a livello legislativo) non si basa sulla volontà del consumatore, bensì sul suo oggettivo interesse.

Sulla nullità del contratto in ragione del tramite di intermediario non legittimato

5. La tesi della nullità del contratto per essere stato stipulato in violazione delle norme sul collocamento e la distribuzione di prodotti finanziari è infondata.

Non si ignora l'opposto orientamento di Cass. n. 12838/2025 (peraltro non del tutto in linea con gli opposti principi sanciti da Cass. n. 7243/2024), ma la stessa non appare condivisibile.
Il problema si pone nel caso di contratto di finanziamento stipulato non direttamente dall'intermediario finanziario, bensì tramite un ausiliario del medesimo; infatti, qualora questi non sia iscritto all'apposito albo previsto per coloro che esercitano professionalmente nei confronti del pubblico attività d'agenzia in attività finanziarie (art. 3 d. lgs. n. 374/1999), si è posto il dubbio sulla validità del negozio.

Va premesso che, in fatto, la stipula a mezzo di intermediario risulta contestata da parte convenuta, ma la contestazione non prende specifica posizione avverso la ricostruzione operata da parte ricorrente e sufficientemente provata (come da estratto del ricorso e del contratto, di seguito riportati).



Agos

Associata ASSOFIN

Pratica numero

Codice contratto F 0 0 5 M

Codice convenzionato

Con la presente faccio richiesta di finanziamento per l'acquisto di beni e servizi. A tale scopo elenco qui di seguito i miei dati anagrafici nonché altre notizie personali. Lascio comunque ad Agos Itafinco S.p.A. la facoltà di effettuare ogni accertamento ritenuto opportuno.

Cliente Privato X Ditta individuale Società

Cellulare

E-mail

Indirizzo precedente (se domiciliato da meno di cinque anni)

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art.11 Legge 31 dicembre 1996 n.675)

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 11 e 20 della L. 675/96 il sottoscritto dichiara di essere stato preventivamente informato di quanto previsto agli artt. 10 e 13 ed a tal fine consente il trattamento dei propri dati e la loro comunicazione ad enti aventi finalità di tutela del credito e prevenzione delle frodi finanziarie, alle società di recupero crediti ed alle società di assicurazione indicate negli elenchi disponibili presso ogni agenzia della Agos Itafinco.

- quanto al trattamento ed alla comunicazione dei dati a società di marketing per informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti e servizi

Do il consenso X Nego il consenso

- quanto al trattamento di dati sensibili acquisiti da Agos Itafinco, nei limiti in cui esso sia strumentale alla finalità perseguita dall'operazione

Do il consenso X Nego il consenso

Firma Cliente X

Firma Coobbligato

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CHE QUANTO INDICATO SUL FRONTESPIZIO DELLA PRESENTE RICHIESTA DI FINANZIAMENTO CORRISPONDE A VERITÀ E CHE VERE ED AUTENTICHE SONO LE FIRME APPOSTE, PERSONALMENTE, DAL RICHIEDENTE E/O FAMILIARE, DA ME IDENTIFICATI AI SENSI DELLA LEGGE 197/91, I CUI DATI PERSONALI SONO STATI RIPORTATI SULLA PRESENTE RICHIESTA E DA ME ACCERTATI.

poltronesofà® s.p.a.
Sede legale: Via Grigioni, 1 - 47100 FORLI'
Partita IVA 0 1 6 2 6 8 0 0 3 5 1
Esposizione: 00167 ROMA - Via Gregorio VII, 388
Tel. 06.6041178

L'intermediazione di un terzo (i.e. *Controparte_4* si deve ritenere provata.
È infatti difficile pensare che il contratto di cui si discute non sia stato proposto, in termini fattuali, se non dal venditore suddetto. L'attività di agente resta pur sempre e anche (solo) quella di "promuovere" la conclusione di contratti, in modo sufficientemente stabile, per conto di un preponente (arg. ex art. 1742 c.c.). Da questo punto di vista, la "promozione" può essere svolta anche in termini pressoché "oggettivi" e quasi irriflessi, mercé la produzione di un modulo e il ricevimento della sottoscrizione.
Ciò premesso, in diritto si osserva quanto segue.

La violazione dei requisiti di legge in capo all'ausiliario dell'intermediario può essere interpretata, secondo una prima tesi, come causa di nullità del contratto in esame (peraltro non prevista espressamente dalla legge) in quanto norma imperativa di ordine pubblico. Ciò per due motivi: 1) la finalità della norma introdotta a seguito di direttiva 91/308/CEE, è relativa in ultima analisi non già alla tutela degli utenti del mercato finanziario, bensì a prevenire rischi di riciclaggio; 2) inoltre in tale ultimo senso si sottolinea altresì come la previgente normativa di cui al d. lgs. n. 374/1999 non richiedesse, in capo agli intermediari, verifica alcuna in ordine alle competenze e alle professionalità dell'agente, tutto limitandosi (come già evidenziato) alla sola "onorabilità"; la suddetta verifica è stata infatti introdotta solo a partire dal 2010 (d. lgs. n. 141/2010), tramite innovazione del d. lgs. n. 385/1993, ex art. 128-quater e 128-quinquies. In base a questa impostazione, di un'eventuale nullità dovrebbe parlarsi solo a partire dal 2010.
Ora, certamente la materia dell'onere di iscrizione è sottratta alla disponibilità delle parti ed è quindi materia di natura pubblicistica o, quantomeno, di interesse generale; ma si deve altresì rilevare che non basta il rilievo pubblico o generale (in una parola: indisponibile) di una norma per sancire l'invalidità del contratto che in tesi la violerebbe.
Ne è riprova il fatto che non tutte le norme inderogabili (che sono, di massima, di interesse pubblico) sono causa di nullità; lo sono infatti di per sé solo le norme imperative (art. 1418 c. I c.c.), non anche quelle soltanto inderogabili; queste ultime lo sono solo nei soli casi previsti dalla legge (art. 1418 c. III c.c.). La dottrina, condivisibilmente, ritiene che le norme imperative di cui all'art. 1418 c. I c.c. siano quelle inderogabili che abbiano altresì riguardo al contratto in quanto tale, ossia come negozio giuridico, autoregolamento di interessi; si tratta di norme volte per es. a vietarne o proibirne determinati contenuti (ovvero che sanciscono riserve di legittimazione a contrarre solo in capo a certi soggetti, come i contratti bancari). Non rileverebbe invece, se non ex art. 1418 c. III c.c. (e quindi con la necessità di una specifica previsione di legge) una norma inderogabile relativa non già al contratto in quanto tale (negozio giuridico), bensì a una mera attività, sia pure inerente in senso lato al contratto.
Nel caso di specie, la normativa richiamata inerisce non già al contenuto di un contratto, bensì allo svolgimento di una mera attività (di promozione della stipula di un contratto). Peraltro, si tratta di attività che da un lato viene svolta da un soggetto (l'ausiliario dell'intermediario finanziario) che non è parte del contratto medesimo e che, dall'altro, è di mera promozione, ma che in definitiva non si riverbera in alcun modo sul contenuto oggettivo dell'accordo (in tutto e per tutto predeterminato dall'intermediario finanziario e, nella parte economica, da questi e dal cliente del primo).
In sintesi, non pare che a essere in discussione possa essere il contratto di credito stipulato tra le odierne parti e inteso come atto di autoregolamento di interessi. Sarebbe del resto anomalo sostenere la nullità di un contratto inter alios acta sulla base di una mancanza di autorizzazione in capo al soggetto che ne è stato il mero promotore, perché si integrerebbe un inammissibile effetto sanzionatorio in capo a un terzo.

Tale contratto peraltro, si noti, potrebbe essere perfettamente identico a un altro stipulato direttamente dall'intermediario finanziario (atteso che l'attività dell'ausiliario, per come regolato, non ha ripercussioni normative predeterminate sul contenuto del contratto) e in ipotesi perfettamente lecito; è evidente che in questo caso argomentare di una nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa appare arduo o, in concreto, formalistico.
Per ipotizzare la nullità del contratto in esame (che, si ripete, non può essere fondata sul contratto in quanto tale, ossia come autoregolamento di interessi), in sintesi, è difficile non ritenere necessaria una previsione ad hoc, atteso che 1) a venire in rilievo sarebbe una vera e propria sanzione e non una riprovazione da parte dell'ordinamento del contenuto regolamentare dell'accordo; inoltre 2) sarebbe una sanzione anomala, perché di natura (peraltro) indiretta: non si punirebbe infatti la condotta serbata dal promotore, soggetto diverso dalla parte contrattuale in senso sostanziale, bensì il risultato della condotta del primo, i.e. il contratto di finanziamento: sicché detta sanzione viene imputata nei fatti a terze persone (che, pure, potrebbero avere stipulato un contratto perfettamente valido e in tesi pure equo dal punto di vista oggettivo). L'esito appare davvero poco credibile.
Anche da un punto di vista "sostanziale" quindi, in difetto di espressa previsione, deve ritenersi che non operi alcuna sanzione di nullità.

6. La tesi della Cassazione fatta propria dalla stessa con sentenza n. 12838/2025, supra citata, non convince; non è in discussione il fatto che il d.lgs. n. 374 del 1999 e il d.m. 13 dicembre 2001, n. 485 siano posti a tutela di interessi generali, che trascendono (anche se non escludono) la tutela degli utenti dei servizi finanziari (cfr. ptt. 31 e 33 della motivazione della sentenza citata), come pure il fatto che la legge possa bene prevedere una riserva di attività a favore di determinati soggetti in possesso di autorizzazione, con la conseguenza di escludere la validità del contratto stipulato da soggetti non autorizzati (aspetto evidenziato al pt. 13 della motivazione). Il primo punto, tuttavia, vale solo a evidenziare il carattere inderogabile della normativa, non anche il suo carattere imperativo, con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 1418 c. I c.c. ma tutt'al più, laddove vi sia però espressa previsione, l'art. 1418 c. III c.c. Ciò anche in considerazione del fatto che "in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»" (così Cass. n. 7243/2024).
Il secondo punto appare decisamente più pertinente, ma omette di considerare che nel caso concreto l'attività prestata da un soggetto non autorizzato ha esaurito la sua funzione esclusivamente sul piano materiale (posto che il contratto ha prodotto i suoi effetti con un soggetto autorizzato), tanto da non integrare neppure una fattispecie di rappresentanza (quand'anche, peraltro, appare alquanto discutibile ritenere, in difetto di una specifica previsione, che anche il rappresentante debba essere munito di autorizzazione, posto che la regola generale ex art. 1389 c.c. è nel senso della sufficiente della capacità d'intendere e di volere del rappresentante). A maggiore ragione, quindi, se s'intende sanzionare una mera attività materiale, occorre una specifica previsione ai sensi dell'art. 1418 c. III c.c.
Alla luce di quanto evidenziato, non riveste alcun interesse ed è quindi priva di rilievo nel

giudizio a quo la questione di legittimità costituzionale prospettata da parte convenuta relativamente alla l. n. 52/1996 e al d. lgs. n. 374/1999.

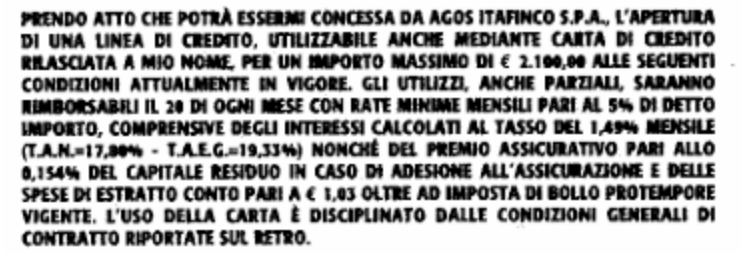
Sulla nullità per mancanza di forma

7. Parte ricorrente lamenta tuttavia la nullità del contratto di apertura di credito perché carente di forma scritta, richiesta ad substantiam ai sensi dagli artt. 117 e 125 bis d. lgs. n. 385/1993 "la cui ratio è quella di garantire la piena e completa trasparenza dei rapporti contrattuali tra l'Intermediario ed il cliente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di conoscere e verificare analiticamente le condizioni contrattualmente previste. Il consumatore, nella fattispecie, nel sottoscrivere un contratto di prestito finalizzato ha, per mezzo della medesima e non univoca modulistica, acquistato un secondo ulteriore prodotto finanziario (cfr. contratto, all. 1)".

In senso contrario si dovrebbe allora ritenere che il contratto sia stato stipulato per errore, al quale abbia fatto seguito tuttavia, in modo innegabile, una convalida, comprovata dall'estratto conto prodotto dalla medesima ricorrente: la quale, evidentemente, ha inteso servirsi del contratto in esame.

Inoltre depone in senso contrario alla nullità l'espressa previsione dell'art. 125 bis, co. 3 d. lgs. cit., il quale prevede espressamente che in caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'art 121, co 1, lett. d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati. Si tratta tuttavia di disposizione introdotta solo nel 2010 (d. lgs. n. 141). In precedenza, non pare possibile, salvo in caso di assoluta equivocità del regolamento contrattuale in ordine alla distinzione tra i due rapporti (caso in cui sembrerebbe peraltro ricorrere una nullità ex art. 1346 c.c.), ritenere la nullità per il solo fatto che due contratti siano stati stipulati attraverso sottoscrizioni apposte su di un medesimo documento.

8. Non sussistono infine altri motivi di nullità rilevabili d'ufficio. In particolare, il tasso del finanziamento risulta determinato fin dall'origine.


PRENDO ATTO CHE POTRÀ ESSERMI CONCESSA DA AGOS ITAFINCO S.P.A., L'APERTURA DI UNA LINEA DI CREDITO, UTILIZZABILE ANCHE MEDIANTE CARTA DI CREDITO RILASCIATA A MIO NOME, PER UN IMPORTO MASSIMO DI € 2.100,00 ALLE SEGUENTI CONDIZIONI ATTUALMENTE IN VIGORE. GLI UTILIZZI, ANCHE PARZIALI, SARANNO RIMBORSABILI IL 20 DI OGNI MESE CON RATE MINIME MENSILI PARI AL 5% DI DETTO IMPORTO, COMPRENSIVE DEGLI INTERESSI CALCOLATI AL TASSO DEL 1,49% MENSILE (T.A.N.=17,88% - T.A.E.G.=19,33%) NONCHÉ DEL PREMIO ASSICURATIVO PARI ALLO 0,154% DEL CAPITALE RESIDUO IN CASO DI ADESIONE ALL'ASSICURAZIONE E DELLE SPESE DI ESTRATTO CONTO PARI A € 1,03 OLTRE AD IMPOSTA DI BOLLO PROTEMPORE VIGENTE. L'USO DELLA CARTA È DISCIPLINATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RIPORTATE SUL RETRO.

Consegue il rigetto della domanda e la condanna alle spese, pari a € 2000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. (avuto riguardo al valore indeterminato della causa e all'assenza di una fase istruttoria)

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta

RESPINGE

La domanda di parte *Parte_1* e lo

CONDANNA

Al pagamento di € 2000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in favore di *CP_5* *[…]*

Milano, 12 novembre 2026

Il Giudice

dott. Claudio Tranquillo